

RC Professionale Avvocati

La RC Professionale Avvocati è obbligatoria?

In conseguenza ad un decreto attuativo del **D.P.R. 137/2012 del 7 agosto 2012** pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 238 del 11/10/2016**, la polizza di responsabilità civile Professionale per tutti gli iscritti all'Ordine degli Avvocati è **diventata obbligatoria**. Il decreto entrerà in vigore a 365 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, ogni avvocato iscritto all'albo quindi avrà come termine ultimo di sottoscrizione della polizza il 12 ottobre del 2017.

- L'avvocato che esercita come libero professionista;
- in caso di Associazione Professionale/Studio Associato/Società, sono assicurati i partners, i professionisti associati, tutti i soci e i collaboratori esclusivamente per l'attività svolta per conto e nel nome dell'Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società.

Cosa copre la RC Professionale Avvocati?

La polizza avvocati protegge l'assicurato dalle richieste di risarcimento avanzate da terzi durante il periodo di validità della polizza, in conseguenza di atti illeciti verificatisi durante lo svolgimento delle attività per le quali viene espressamente prestata copertura assicurativa. Sono coperti dall'assicurazione avvocati anche i costi e le spese sostenuti per il rimborso di un provvedimento giudiziale o per l'attività di difesa dell'assicurato.

Le richieste di risarcimento vengono avanzate principalmente per gli inadempimenti formali come:

ritardato od omesso deposito di atti;

perdita o distruzione colposa di documenti;

nullità degli atti processuali.

Quali richieste di risarcimento copre la polizza?

L'assicurazione di tipo "claims made" prevede che siano coperte solo le richieste di risarcimento presentate contro l'assicurato durante il periodo di validità della polizza anche se l'atto illecito è stato commesso prima delle data di decorrenza dell'assicurazione, ma comunque durante il periodo di retroattività. Una volta terminato il periodo di validità della polizza, se questa non viene rinnovata, le richieste di risarcimento presentate all'assicurazione non saranno coperte.

Estensioni

L'Avvocato può scegliere una delle seguenti estensioni:

- Sindaco e revisore dei conti. Scegliendo questa estensione ci si tutela da richieste di risarcimento avanzate da terzi oppure da società/enti (indicate nel questionario) per atti illeciti commessi nell'adempimento degli incarichi di Sindaco e di revisore di società o enti;

- Componente del Consiglio di Amministrazione. L'estensione tiene indenne l'assicurato da richieste di risarcimento avanzate da terzi oppure da società/enti (indicate nel questionario) per errori commessi dall'assicurato durante lo svolgimento degli incarichi di membro del c.d.a. di una società.

La polizza non copre le richieste di risarcimento derivanti da:

- atti illeciti commessi prima del periodo di retroattività della polizza;
- atti illeciti commessi da un assicurato che non sia iscritto all'Ordine degli Avvocati;
- atti illeciti di cui l'assicurato era o poteva essere ragionevolmente a conoscenza;
- inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall'assicurato contrattualmente;
- obbligazioni di natura fiscale, insolvenza o fallimento, danni corporali o materiali derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale, ingiuria e diffamazione, etc.
- danni consequenziali.

Il **massimale** minimo è di 250.000 euro, ma è possibile scegliere una cifra più elevata.

Le **franchigie** dipendono dalle estensioni e dal fatturato. Per attività ordinaria, la franchigia è pari a:

- Per attività ordinaria, la franchigia è pari a:
 - 500 euro per fatturati inferiori a 100.000 euro;
 - minimo 1.000 euro per fatturati superiori a 100.000 euro.
- Per attività di Sindaco, la franchigia è pari a:
 - 2.000 euro per fatturati inferiori a 100.000 euro;
 - 5.000 euro per fatturati superiori a 100.000 euro.